



DETERMINA A CONTRARRE N. 9 DELL' 11 FEBBRAIO 2022

IL DIRETTORE LA DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI ED INNOVAZIONE

OGGETTO: Convenzione a titolo gratuito tra InfoCamere ed ACI per l'accesso ai dati di INI-PEC.

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici ed in particolare:

- l'art. 32, comma 2, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino **di contrarre**, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'articolo 42 e l'articolo 6-bis della legge 241/1990, introdotto dalla Legge 190/2012, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

RITENUTO di nominare, in conformità all'art. 31 del D.Lgs n.50/2016, responsabile del procedimento d.ssa Francesca Zampa, dirigente dell'Ufficio per la Transizione e l'Innovazione Digitale della Direzione Sistemi Informativi e Innovazione, che svolge nella Direzione l'attività e le funzioni che sono peculiari del responsabile unico del procedimento ed è in possesso della competenza e della professionalità adeguate allo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (di seguito "Codice Amministrazione Digitale" o "CAD"), in base al quale qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni in via telematica secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al medesimo CAD, quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente e senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;

VISTO l'art. 61 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 (recante "*Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*"), che ha stabilito che "fino all'adozione delle Linee guida di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, è **sospeso**, salva la facoltà per le amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente";

VISTO l'articolo 6-bis, commi 1 e 2 del CAD, introdotto dall'art.5, comma 3, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, che ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico ("MISE") il pubblico elenco denominato "Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle Imprese e dei professionisti ("INI-PEC"),



prevedendo che lo stesso fosse realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il Registro delle Imprese e gli Ordini ed i Collegi professionali;

VISTO l'articolo 6-bis del CAD sopra menzionato che prevede altresì ai commi 4 e 5 che, per la realizzazione e gestione operativa dell'INI-PEC, il MISE si avvalga delle *“strutture informatiche delle Camere di Commercio deputate alla gestione del Registro delle Imprese”*, rimandando ad un decreto attuativo del MISE la definizione delle modalità di accesso e di aggiornamento all'INI-PEC;

PRESO ATTO che InfoCamere è la società *in house* delle Camere di Commercio attraverso cui le medesime Camere di Commercio svolgono la propria funzione istituzionale di predisposizione, tenuta, conservazione e gestione, secondo tecniche informatiche, del Registro delle Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.);

VISTO il Decreto Ministeriale del 19 marzo 2013, emanato dal MISE in attuazione dell'articolo 6-bis del CAD, che stabilisce, in particolare, le modalità di realizzazione e gestione operativa dell'INI-PEC nonché le modalità di accesso e fruizione del dato *“indirizzo pec”* (di seguito *“Decreto MISE”*);

VISTO l'articolo 3 comma 1 del suddetto Decreto, che prevede in particolare che l'INI-PEC è realizzato e gestito in modalità informatica dal MISE che si avvale di InfoCamere;

VISTO l'articolo 6, commi 1, 2 e 4, del Decreto MISE prevede che:

- l'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini senza autenticazione;
- gli stessi soggetti possono acquisire uno specifico indirizzo PEC tramite i seguenti parametri di ricerca: (a) codice fiscale o, alternativamente, provincia + ragione sociale/denominazione, con riferimento alle Imprese e (b) codice fiscale o, alternativamente, provincia + ordine o collegio professionale + nominativo, con riferimento ai professionisti;
- alle pubbliche amministrazioni registrate in IPA è inoltre consentita l'estrazione di elenchi di indirizzi di PEC secondo le modalità di cui alle regole tecniche previste dall'art. 6, comma 1-bis del CAD.

VISTO l'articolo 6 comma 5 del Decreto MISE, il quale prevede inoltre che *“al fine di facilitare l'utilizzo dei dati relativi agli indirizzi PEC, possono essere resi disponibili da InfoCamere alle Pubbliche Amministrazioni, ai gestori di servizi pubblici e agli operatori economici interessati, nel rispetto di quanto disposto in materia di tutela della privacy, servizi evoluti di accesso, consultazione ed estrazione da regolamentarsi tramite apposite convenzioni”*;

TENUTO CONTO che InfoCamere ha realizzato una soluzione informatica che consente di disporre di un servizio evoluto di accesso, consultazione ed estrazione di singoli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti presenti in INI-PEC tramite il sistema pubblico di connettività di cui al medesimo CAD;

TENUTO CONTO che ACI è inclusa tra le Amministrazioni Pubbliche nell'elenco, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (l'ultimo è stato pubblicato nella G.U. n. 210 del 10 settembre 2016) che individua le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato;

TENUTO CONTO che l'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, risulta registrata nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (*“IPA”*), che costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti organizzativi, telematici e toponomastici degli apparati amministrativi pubblici;



CONSIDERATO che il servizio ordinario di accesso ai dati relativi agli indirizzi PEC non risulta idoneo a soddisfare le esigenze dell'Ente, che per le notifiche degli atti aventi valore legale per i servizi pubblici erogati in ambito istituzionale (PRA, Bollo Auto, ecc)¹, deve aggiornare gli indirizzi di migliaia di utenti;

RITENUTO che, al fine di regolare le modalità di accesso, consultazione ed estrazione da parte di ACI di singoli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti presenti in INI-PEC, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia e, in particolare, in conformità ai principi stabiliti dalla CAD e dal decreto MISE del 19 marzo 2013 sopra citato, è necessario stipulare una convenzione per il servizio evoluto;

PRESO ATTO che l'accesso e la fruizione dei dati sopraindicati avverrà attraverso un sistema di cooperazione applicativa realizzato secondo gli standard di sicurezza e le regole tecniche del sistema di pubblica connettività di cui al CAD;

CONSIDERATO che il testo convenzionale avrà durata di 12 mesi a partire dalla data della sua sottoscrizione;

PRESO ATTO che non sussistono oneri a carico dell'Ente se non quelli infrastrutturali e di collegamento necessari all'accesso agli atti;

SU PROPOSTA DEL RUP SOPRA NOMINATO

DETERMINA

- di adottare la convenzione tra ACI e InfoCamere per l'accesso ai dati INI-PEC, secondo l'unito schema convenzionale che, insieme all'Allegato A, costituisce parte integrante della presente determinazione;
- di dare atto che il servizio in parola sarà avviato a partire dalla data della sottoscrizione digitale della Convenzione a cura delle due parti.

IL DIRETTORE
Vincenzo Pensa
(F.to)

¹ In particolare, in virtù dell'applicazione della Legge n. 157 (Decreto Fiscale del 19 dicembre 2019 art. 51) e ulteriori disposizioni al contesto della gestione dei tributi automobilistici, ad ACI è stato attribuito il compito di realizzare un nuovo archivio nazionale integrato per la gestione delle Tasse Automobilistiche.